

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PER LA NOMINA DEL RIVENDITORE A SUB-RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

PREMESSO CHE

A. Il Rivenditore e Tinexta Visura S.p.A., con sede legale in Piazzale Flaminio 1/b, 00196 - Roma, C.F. e P.IVA 05338771008, in persona del Direttore Generale, l'Ing. Andrea Luigi Maria Vingolo ("**Tinexta Visura**") hanno concluso un contratto ("**Contratto**"), di cui questa nomina è un allegato, avente ad oggetto la fornitura di servizi di Digital Trust specificati negli allegati al Contratto medesimo ("**Servizi**");

B. per l'esecuzione del suddetto Contratto, il Rivenditore è tenuto a svolgere, per conto di Tinexta Visura, attività di trattamento di dati personali di cui Tinexta Visura è responsabile (il "**Responsabile**"), ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("**Regolamento**" o "**GDPR**");

C. Tinexta Visura agisce in qualità di Responsabile del Trattamento di InfoCert SpA e di Namirial S.p.A. (i "**Titolari**") ed è tenuta all'imposizione, nei confronti del sub-Responsabile, dei medesimi obblighi gravanti su di sé;

A. il Rivenditore dichiara e garantisce di aver posto in essere misure tecniche e organizzative adeguate al soddisfacimento dei requisiti del Regolamento, del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ("**Codice Privacy**") e, in genere, della normativa *data protection* applicabile, ivi inclusi i provvedimenti e le linee guida emesse dalle Autorità di controllo competenti e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("**EDPB**"), e ad assicurare la tutela dei dati personali trattati e dei diritti delle persone fisiche a cui questi si riferiscono ("**Interessati**"), tenuto conto della natura dei dati personali trattati, delle finalità per cui tali dati sono trattati e del contesto dell'organizzazione;

B. il Responsabile, prima di affidare al Rivenditore lo svolgimento dei Servizi, ha valutato, sulla scorta delle informazioni dalla stessa fornite, che quest'ultimo presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti degli Interessati;

C. con il presente accordo ("**Accordo**"), Tinexta Visura intende nominare il Rivenditore quale proprio *sub*-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, GDPR, e fornirle le istruzioni necessarie per svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali ad essa affidate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse, allegati e rapporto dell'Accordo con il Contratto

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

1.2. Il presente Accordo, a sua volta, è parte integrante e sostanziale del Contratto. Le disposizioni del presente Accordo sono state predisposte unilateralmente da Tinexta Visura e accettate dal Distributore -poiché richiamate nell'ambito del Contratto sottoscritto-, in quanto le operazioni di trattamento che il Distributore metterà in atto sono *standard*. Salvo diversamente previsto nel presente

Accordo, i termini dallo stesso contraddistinti con l'iniziale maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nell'ambito del Contratto.

2. Interpretazione

2.1. Quando l'Accordo utilizza termini definiti nel GDPR, tali termini hanno il medesimo significato di cui al Regolamento.

2.2. Le clausole di cui all'Accordo vanno lette alla luce delle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, e, in genere, della normativa *data protection* applicabile.

2.3. Le clausole di cui all'Accordo non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti nel Regolamento, nel Codice Privacy, e, in genere, nella normativa *data protection* applicabile, e/o che pregiudichi i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati.

3. Gerarchia

3.1. In caso di contraddizione tra le clausole dell'Accordo e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti alla data dell'Accordo, o conclusi successivamente, le clausole dell'Accordo avranno prevalenza.

4. Descrizione del trattamento

4.1. I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati dal Sub-responsabile per conto del Responsabile, sono specificati nell'allegato I.

5. Obblighi del Sub-responsabile

5.1. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali e del EDPB, il Sub-responsabile è obbligato a rispettare quanto segue e pertanto si impegna a:

5.1.1. trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa *privacy* tempo per tempo vigente, soltanto sulla base del presente Accordo, del Contratto, dei relativi allegati e su istruzione documentata impartita dal Responsabile (o da questo su indicazione dei Titolari), salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Sub-responsabile. In tal caso, il Sub-responsabile informa il Responsabile circa tale obbligo giuridico prima di effettuare l'ulteriore trattamento, a meno che il diritto applicabile lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;

5.1.2. informare immediatamente il Responsabile qualora, ad avviso del Sub-responsabile, un'istruzione impartita dal Responsabile sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;

5.1.3. trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni del Responsabile;

5.1.4. trattare i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I;

5.1.5. ove richiesto dal Titolare del trattamento, rendere l'informativa di cui all'art. 13 GDPR e/o richiedere il consenso secondo quanto disposto dall'art. 7 GDPR e/o predisporre la richiesta di

autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili e per il trasferimento di dati personali all'estero, nei casi non previsti dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;

5.1.6. consentire al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo ai sensi dell'art. 28 GDPR;

5.1.7. adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (anche attraverso la valutazione di liceità, di minimizzazione dei trattamenti e la valutazione strutturata dei rischi), incluse le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, e mettere in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli Interessati;

5.1.8. adottare idonei sistemi informatici per il trattamento dei dati personali;

5.1.9. concedere l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale o a suoi collaboratori debitamente nominati autorizzati del trattamento soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione del Contratto e/o dei Servizi. Il Sub-responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza o hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza;

5.1.10. applicare limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari qualora il trattamento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("**Dati sensibili**" o "**Dati particolari**");

5.1.11. adottare delle misure che gli permettano di dimostrare in ogni momento il rispetto dell'Accordo e delle ulteriori istruzioni eventualmente impartite dal Responsabile;

5.1.12. rispondere prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Responsabile relative al trattamento dei dati e mettere a disposizione del Responsabile tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto da parte del Sub-responsabile degli obblighi di cui all'Accordo e di quelli che derivano direttamente dal Regolamento e/o dalla normativa *data protection* applicabile. Su richiesta del Responsabile, il Sub-responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui all'Accordo, a intervalli ragionevoli o se vi sono evidenze o indizi di inosservanza. Il Responsabile può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un consulente indipendente. Il Sub-responsabile, inoltre, riconosce ed accetta che tale attività, se del caso, potrebbe essere condotta anche direttamente dai Titolari del trattamento o da consulenti dallo stesso incaricati. A tale riguardo, il Sub-responsabile si impegna all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente alle attività di trattamento e alla prestazione dei Servizi di cui all'Accordo, rendendola accessibile al Responsabile, ai Titolari del trattamento, o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Le

attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Sub-responsabile. In tal caso, con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore - non dovuto in caso di indizi o evidenza di potenziali violazioni di dati personali -, il Responsabile - e/o, se del caso, i Titolari del trattamento - potrà disporre un accesso presso la sede del Sub-responsabile o altro luogo nella disponibilità giuridica del Sub-responsabile in cui sia conservata la documentazione relativa alle attività di trattamento, sostenendone i relativi costi e dando preventiva comunicazione al Sub-responsabile delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche. I costi delle verifiche di cui al presente paragrafo saranno addebitati al Sub-responsabile qualora, all'esito delle stesse, risulti un inadempimento anche di solo uno degli obblighi di cui al presente Accordo o al Contratto ovvero violazioni del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle Autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente paragrafo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

5.1.13. assistere il Responsabile con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. Al riguardo, il Sub-responsabile (i) notifica prontamente (entro e non oltre 72 ore dal suo ricevimento) qualunque richiesta proveniente dagli Interessati che dovesse aver ricevuto; (ii) si astiene dal fornire alcun tipo di riscontro all'Interessato, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Responsabile; (iii) assiste il Responsabile nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti, attenendosi alle istruzioni del Responsabile;

5.1.14. assistere il Responsabile - e/o, se del caso, i Titolari - nelle eventuali attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Responsabile - e/o, se del caso, con i Titolari del trattamento - nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;

5.1.15. assistere il Responsabile - e/o, se del caso, i Titolari - nell'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Responsabile qualora il Sub-responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

5.1.16. assistere il Responsabile - e/o, se del caso, i Titolari -nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento;

5.1.17. adottare e aggiornare un registro delle violazioni dei dati personali, stabilire le procedure interne che disciplinano il processo di gestione del "*data breach*", assistere il Responsabile - e i Titolari del trattamento - nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e, in particolare, informare il Responsabile di qualsiasi evento che possa condurre o rischiare di condurre a una violazione di dati personali, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento in cui il Sub-responsabile ne è venuto a conoscenza. In questo contesto, il Sub-responsabile si impegna a offrire il più ampio supporto al Responsabile - e ai Titolari del trattamento - nel contesto della gestione dell'incidente di sicurezza e in tutte le sue fasi, dalle analisi forensi all'eventuale

notifica all'Autorità di controllo e/o comunicazione agli interessati e nelle attività a ciò correlate. In particolare:

a. in caso di violazione di dati personali subita dal Responsabile o dai Titolari del trattamento, il Sub-responsabile assiste il Responsabile e/o i Titolari del trattamento: (i) nel notificare, ove opportuno/necessario ai sensi del GDPR, la violazione dei dati personali alla o alle Autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il Responsabile o i Titolari del trattamento ne è venuto a conoscenza; (ii) nell'ottenere le informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento, devono essere indicate nella notifica del Responsabile o dei Titolari del trattamento in merito a: (x) la natura dei dati personali e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; (y) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; (z) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Responsabile e/o del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, potendo le altre informazioni essere fornite successivamente, non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo; (iii) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali agli Interessati, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

b. In caso di violazione di dati personali subita dal Sub-responsabile, quest'ultimo ne dà notifica al Responsabile senza ingiustificato ritardo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento in cui il Sub-responsabile ne è venuto a conoscenza. La notifica del Sub-responsabile al Responsabile contiene almeno: (x) una descrizione della natura della violazione (con indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati in questione); (y) i recapiti di un punto di contatto del Sub-responsabile presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; (z) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione o per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale del Sub-responsabile al Responsabile contiene le informazioni disponibili in quel momento; le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo.

5.1.18. In caso di "data loss", laddove questo richieda un'operazione di ripristino dei dati, il Responsabile del trattamento indicherà ai Titolari la data del *backup* da cui vengono ripristinati i dati in modo da permettere al Titolare del trattamento di conoscere l'esatto intervallo temporale dei dati persi.

5.1.19. tenere aggiornato un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati per conto del Responsabile ai sensi del Contratto e dell'Accordo, mettendolo a disposizione del Responsabile, dei Titolari e/o delle Autorità di controllo previa richiesta;

5.1.20. laddove applicabile, adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, con il Provv. del 27.11.2008. Il Sub-responsabile si impegna, in particolare, a nominare gli amministratori di sistema e verificare le attività svolte dagli stessi, in modo da assicurarne la conformità con (i) gli obblighi assunti nella nomina; (ii) le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal Regolamento e (iii) i provvedimenti del Garante e le altre disposizioni di legge applicabili;

5.1.21. ove applicabile in ragione delle documentate istruzioni rese dal Responsabile, fornire agli Interessati l'informativa predisposta dal Responsabile;

5.1.22. non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta dal Responsabile, i dati personali oggetto di trattamento;

5.1.23. consentire ai Titolari di compiere attività di audit e, in particolare, di verificare, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi, la conformità delle procedure adottate da quest'ultima rispetto a quanto indicato nel presente accordo ovvero richiesto dalla normativa.

6. Designazione di sub-responsabili

6.1. Al momento della firma del Contratto, il Sub-responsabile dà atto di non doversi avvalere di ulteriori responsabili del trattamento per l'esecuzione delle operazioni di trattamento di cui al presente Accordo. Il Sub-responsabile non può affidare a ulteriori *sub*-responsabili del trattamento ("**Sub-responsabile aggiuntivo**") i trattamenti da effettuare per conto del Responsabile senza la preventiva autorizzazione specifica e scritta del Responsabile. Il Sub-responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 (trenta) giorni prima di ricorrere al *Sub*-responsabile aggiuntivo del caso, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Responsabile di decidere in merito alla concessione o meno dell'autorizzazione.

6.2. In ogni caso in cui, in futuro, il Sub-responsabile fosse autorizzato dal Responsabile a ricorrere a un *Sub*-responsabile aggiuntivo per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, il contratto che disciplina i rapporti tra Sub-responsabile e *Sub*-responsabile aggiuntivo dovrà prevedere:

6.2.1. l'imposizione, nei confronti del *Sub*-responsabile aggiuntivo, dei medesimi obblighi gravanti sul Sub-responsabile ai sensi del presente Accordo;

6.2.2. garanzie sufficienti in merito alla conformità al Regolamento - e a ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia di protezione di dati personali - delle misure tecniche e organizzative adottate.

6.3. Nell'ipotesi di cui all'art. 6.2, il Sub-responsabile si assicurerà che il *Sub*-responsabile aggiuntivo rispetti gli obblighi a cui il Sub-responsabile è soggetto a norma dell'Accordo e del Regolamento.

6.4. Nell'ipotesi di cui all'art. 6.2, su richiesta del Responsabile, il Sub-responsabile fornirà copia del contratto stipulato con il *Sub*-responsabile aggiuntivo e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Sub-responsabile potrà espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

6.5. Resta ferma la piena e integrale responsabilità del Sub-responsabile nei confronti del Responsabile in caso di inadempimento del *Sub-responsabile* aggiuntivo agli obblighi previsti nell'Accordo e/o in caso di sua violazione degli obblighi previsti ai sensi del Regolamento e/o della *normativa data protection* applicabile. Il Sub-responsabile notifica al Responsabile qualunque inadempimento da parte del *Sub-responsabile* aggiuntivo degli obblighi contrattuali.

7. Trasferimenti internazionali

7.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Sub-responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata o autorizzazione scritta del Responsabile o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Sub-responsabile, e nel rispetto del capo V del Regolamento.

7.2. Il Responsabile conviene che, qualora il Sub-responsabile ricorra a un *Sub-responsabile* aggiuntivo conformemente al precedente articolo 6 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Responsabile e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento, il Sub-responsabile e il *Sub-responsabile* aggiuntivo possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

8. Durata ed effetti dell'Accordo

8.1. L'Accordo sostituisce ogni precedente eventuale atto di nomina e sarà vincolante per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, di cui il presente Accordo è parte integrante e sostanziale, come da art. 1. L'Accordo rimarrà in vigore fino alla cessazione del trattamento dei dati personali inerente i Servizi di cui al Contratto.

9. Inosservanza dell'Accordo, recesso e risoluzione

9.1. Qualora il Sub-responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma dell'Accordo, il Responsabile può dare istruzione al Sub-responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti l'Accordo o non sia risolto il Contratto. Il Sub-responsabile informa prontamente il Responsabile qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare l'Accordo.

9.2. Il Responsabile ha il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, comunicando la propria intenzione al Sub-responsabile a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., ai recapiti di cui al Contratto. Tale recesso sarà efficace alla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte del Sub-responsabile.

9.3. Il Responsabile ha diritto di risolvere il Contratto qualora:

9.3.1. il trattamento dei dati personali da parte del Sub-responsabile sia stato sospeso dal Responsabile in conformità al precedente paragrafo 9.1 e il rispetto delle clausole dell'Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla sospensione;

9.3.2. il Sub-responsabile violi in modo sostanziale o persistente le clausole dell'Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento e/o della *normativa data protection* applicabile;

9.3.3. il Sub-responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle Autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità all'Accordo o al Regolamento e/o della normativa *data protection* applicabile.

9.4. Le Parti convengono che il verificarsi anche di una sola delle circostanze di seguito indicate costituisce un grave inadempimento del Sub-responsabile agli obblighi previsti nel presente Contratto. Fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge, il presente Accordo e il Contratto si intenderanno risolti di diritto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456, c.c., con semplice comunicazione scritta da parte del Responsabile al Sub-responsabile, da inviarsi ai recapiti di cui al Contratto, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Accordo.

9.5. Dopo la risoluzione o comunque la cessazione degli effetti dell'Accordo il Sub-responsabile, a scelta del Responsabile, interrompe ogni operazione di trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Responsabile e ne certifica a quest'ultimo l'avvenuta cancellazione, oppure restituisce al Responsabile tutti i dati personali e cancella le copie esistenti entro e non oltre 60 (sessanta= , a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Sub-responsabile continua ad assicurare il rispetto dell'Accordo.

10. Manleva

10.1. Nel caso in cui il Sub-responsabile violi gli artt. 5, 6 e 7 del presente Accordo, lo stesso Sub-responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Responsabile da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivante dalla suddetta violazione, ivi comprese eventuali pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative intentate da parte di qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali.

11. Clausola di adesione successiva

11.1. Le Parti concordano che non è ammissibile, per la natura del rapporto di cui al Contratto, che una terza Parte aderisca al presente Accordo.

12. Disposizioni finali

12.1. Il corrispettivo del Sub-responsabile per l'esecuzione del presente Accordo si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione del Contratto.

12.2. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente Accordo non inficia la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni dell'Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.

12.3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

12.4. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

12.5. Le modifiche e le integrazioni all'Accordo devono essere approvate in forma scritta dalle Parti. La posta elettronica ordinaria non integra il requisito della forma scritta. Gli accordi orali sono inefficaci. Per

tutto quanto non previsto espressamente in questa sede, il presente Accordo è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili.

12.6. Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dal presente Accordo non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.

12.7. Le Parti danno atto che il presente Contratto è stato oggetto di trattativa individuale e che, pertanto, gli articoli 1341 e 1342, c.c., non trovano applicazione.

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

A. Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Clienti di Tinexta Visura (che, nell'ambito della distribuzione dei Servizi acquistati su Portale Web, saranno anche utenti del portale stesso)

B. Categorie di dati personali trattati

Dati identificativi e di contatto e, nell'ambito della distribuzione dei Servizi acquistati su Portale Web, i dati relativi alla navigazione sul portale

C. Dati particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

N/A

D. Natura del trattamento

- raccolta
- conservazione
- organizzazione
- strutturazione
- cancellazione

E. Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Responsabile del trattamento

Erogazione dei servizi Digital Trust ai clienti finali del Rivenditore
Attività di promozione commerciale su servizi Digital Trust
Attività di assistenza di I livello in favore dei Clienti

F. Durata del trattamento

Per tutta la durata del contratto

ALLEGATO II

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

A. Misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste al e messe in atto dal Responsabile per garantire un adeguato livello di sicurezza e per essere in grado di fornire assistenza ai Titolari.

Il business partner dichiara di aver adottato misure di sicurezza tecniche per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il business partner, inoltre, si rende disponibile a fornire evidenza di dette misure su richiesta del Titolare.